



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2020, proposto da

Lipu–Lega Italiana Protezione Uccelli, Mountain Wilderness Italia Onlus, C.A.I. Club Alpino Italiano, Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S., Associazione per la Conservazione dell'Orso Bruno Marsicano Salviamo L'Orso Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Ministero della Difesa, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, Carabinieri Biodiversità Castel di Sangro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

Comune di Ovindoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Pasquali e Fabio Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Pasquali in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, n. 71;

nei confronti

Parco Naturale Regionale "Sirente Velino", Ministero della Difesa, Ditta Noleggio Sci Pierleoni di Rita Benvegna non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Italiana per il World Wide Fund Of Nature Wwf Italia Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ad opponendum:

Leitner S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento PAUR n.010 di cui alla Determinazione n. DPC002/PAUR/010 del 20/04/2020 a firma del Dirigente del Servizio V.I.A. della Regione Abruzzo recante "PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006) DETERMINAZIONE MOTIVATA CONCLUSIVA. Codice Pratica:18/261501 del 24/09/2018 Progetto: Realizzazione di nuovi impianti da sci in Ovindoli (AQ) - Proponente: Comune di Ovindoli";

-del parere V.Inc.A. di cui alla nota prot. comunale n. 9761 del 20/09/2019 del

Comune di Ovindoli;

-della conferma del suddetto Parere V.Inc.A. di cui alla nota prot. comunale n. 9761 del 20/09/2019 del Comune di Ovindoli nella Conferenza di Servizi del 17/10/2019;

-del parere V.Inc.A. di cui alla nota prot. comunale n. 11152 del 29/10/2019 del Comune di Ovindoli;

- dell'integrazione al parere V.Inc.A di cui alla nota del Comune di Ovindoli acquisita sotto forma di chiarimenti al protocollo della Regione Abruzzo in data 5.11.2019, prot. 0307935-19;

- della conferma del parere V.Inc.A. di cui alla nota prot. 12687 del Comune di Ovindoli acquisita al protocollo regionale in data 12.12.2019, prot.349236/19;

-del parere V.I.A. n. 3126 del 12/12/2019 del Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo;

-della determinazione Prot.9670 del 18.9.2019 del Comune di Ovindoli a firma del Responsabile del Procedimento e del Servizio per l'Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Ovindoli avente per oggetto "Nulla osta e in materia di tutela del paesaggio";

-del parere preventivo al rilascio di autorizzazione paesaggistica Prot.MIBAC-SABAP-AQ63 - 0006816 09/11/2018 CL.34.00.00/02/1.1 del MIBAC- - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere;

-di tutti gli atti endoprocedimentali e intermedi richiamati nelle determine e deliberazioni di cui sopra e comunque presupposti delle medesime, ivi compresi i giudizi del CCR VIA nn. 3002 del 29.1.2019, n. 3096 dell'8.10.2019, n. 3125 del 5.12.2019 e i verbali gli incontri e conferenze dei servizi del 31.1.2019, 17.10.2019 e del 12.12.2019;

- di tutti gli altri atti preparatori, connessi, consequenziali e collegati, derivati, presupposti, anche se non espressamente indicati, anche in quanto oggetto di applicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Comune di Ovindoli, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, del Ministero della Difesa, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, dei Carabinieri Biodiversità Castel di Sangro e di Leitner S.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti, in collegamento da remoto, i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, essendo l'intervento autorizzato con il provvedimento impugnato, soggetto a valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, appaiono *prima facie* meritevoli di favorevole apprezzamento le censure relative all'inattendibilità del parere di valutazione di incidenza ambientale, siccome espresso da un dipendente del Comune di Ovindoli in possesso del titolo di geometra, che non appare pertanto disporre delle competenze stabilite, con valore regolamentare, dalle "linee guida per la relazione della valutazione d'incidenza" della Regione Abruzzo di cui all'allegato 2 della d.G.R. n. 119/2002, approvato con d.G.R. n. 209/2008 (pubblicata nel B.U. Regione Abruzzo 30 aprile 2008, n. 25 ordinario);

rilevato, inoltre, che non è contestato che la Sovrintendenza del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali ha espresso il proprio parere su un progetto poi superato da successive integrazioni che non può escludersi potrebbero averne

mutato aspetti rilevanti ai fini dell'espressione di detto parere;
rilevato infine e riservata alla fase di cognizione piena ogni questione relativa all'ammissibilità del ricorso, che l'avvio delle operazioni di realizzazione dell'intervento oggetto del provvedimento impugnato potrebbe determinare un'alterazione non reversibile dell'area sottoposta a tutela, che le valutazioni demandate alle Autorità tutorie in materia ambientale e paesaggistica sono finalizzate invece a preservare;
ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende i provvedimenti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2021.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

